

Il Comitato Europeo sotto il Governo della Repubblica di Lituania

Il decreto governativo del 1995 gettò le fondamenta del quadro istituzionale della politica europea lituana stabilendo un comitato di coordinamento ad alto livello (la Commissione governativa per l'integrazione europea), un'istituzione di coordinamento (Dipartimento per l'integrazione europea all'interno del ministero per gli Affari esteri) e unità speciali per gli Affari europei in ciascun ministero. Dopo le elezioni parlamentari dell'autunno 1996, che portarono al potere un governo di coalizione guidato dalla conservatrice Unione patriottica, venne ristrutturato il quadro istituzionale. Furono costituiti un ministero degli Affari europei e una delegazione per le trattative.

Tuttavia, dopo la riorganizzazione per ragioni politiche del governo nel 1998, il Comitato europeo sotto il governo della Repubblica di Lituania (più avanti nel testo definito Comitato europeo o CE) rimpiazzò il ministero degli Affari europei. I compiti principali del CE erano il coordinamento delle attività dei ministeri lituani e di altre istituzioni governative (incluso il processo negoziale) durante l'integrazione del paese nell'Unione europea, supervisionare l'implementazione dei programmi nazionali per l'integrazione, svolgere la funzione del segretariato della Commissione

governativa per l'integrazione europea e supervisionare l'implementazione delle sue decisioni (v. Integrazione, teorie della; Integrazione, metodo della). Infatti, il Comitato europeo iniziò a preparare il programma per la Commissione governativa (v. Pettai, Zielonka, 2003) e divenne un'istituzione di grande importanza nel processo negoziale, il 1° gennaio 2001 il suo direttore Petras Auštrevičius divenne il nuovo capo negoziatore della Lituania.

Il Comitato europeo consisteva in 3 dipartimenti e 9 divisioni. Esso impiegava 65 dipendenti dell'età media di trentadue anni. Il CE fondò due istituzioni pubbliche, l'Agenzia lituana per lo sviluppo e il Centro di traduzione, documentazione e informazione. Il CE coordinò i seguenti programmi per l'integrazione: il Programma nazionale di analisi sui cambiamenti sociali ed economici relativi all'adesione della Lituania all'UE; il Programma nazionale di valorizzazione della formazione e delle competenze degli specialisti UE; il Programma per lo sviluppo della pubblica consapevolezza; il Programma di integrazione della Lituania nel Mercato unico europeo; il Programma di promozione di investimenti esteri in Lituania; il Programma nazionale di adozione dell'*acquis* comunitario; il Programma di sviluppo istituzionale; il Programma nazionale di armonizzazione legislativa; il Centro di traduzione, documentazione e informazione; il Programma di pianificazione della politica regionale lituana. Gli obiettivi principali del Comitato europeo erano: prendere parte alla formazione della politica di integrazione UE della Repubblica di Lituania e assicurare l'effettivo coordinamento della sua implementazione; assicurarsi che la Lituania assolvesse tutti gli obblighi relativi alla partecipazione nella UE, prima del 1° gennaio 2004, eccetto i temi in merito ai quali furono concordati i periodi di transizione; completare le trattative della Lituania con l'UE prima della fine del 2002; promuovere il livello di consapevolezza del pubblico lituano sull'integrazione del paese nell'UE e ricercare la sua

approvazione del processo; rendere possibile alle imprese lituane di prepararsi meglio per la competizione sul mercato UE aumentando la loro consapevolezza rispetto ai nuovi requisiti e opportunità nell'UE, e promuovendo le loro competenze; valutare il possibile impatto sociale ed economico dell'integrazione lituana nell'UE, nelle aree più problematiche in relazione ai negoziati e sviluppare un sistema di atti giuridici che regolamentino la valutazione d'impatto;

Le principali attività del Comitato europeo

Una delle aree più importanti delle attività del CE, a parte il lungo processo negoziale, è stata la diffusione di informazioni sull'integrazione della Lituania nell'UE, destinate alle imprese e in generale alla popolazione. Svolgendo tale compito, il CE, nel settembre 2002, annunciò una gara d'appalto rivolta a organizzazioni non governative desiderose di impegnarsi nei processi d'integrazione UE. Il CE era pronto a fornire vari strumenti per il raggiungimento di questo scopo, inclusi conferenze, seminari, dibattiti, libri, serie di articoli, ecc.

Per contribuire al successo dell'integrazione delle società lituane nel mercato UE, il Comitato europeo, insieme al ministero dell'Economia, pubblicava nel 2002 la "Guida per fare impresa nel Mercato unico europeo" (*Verslo Europos Sajungos bendrojoje rinkoje vadovas*). La pubblicazione offre informazioni dettagliate e ben strutturate, a partire da una conoscenza di base del Mercato unico europeo, fino a consigli specifici ai responsabili del mondo imprenditoriale lituano su come preparare e gestire un programma di esportazioni. Vi sono incluse informazioni su leggi e regolamenti UE, parametri sulla sicurezza dei prodotti e la certificazione di qualità, pratiche di gestione, ecc. Molta attenzione viene data a varie forme di sostegno UE al commercio lituano, in particolare tramite strumenti di politica strutturale e regionale. La Guida è distribuita gratuitamente nei centri di informazione

europei. È disponibile per associazioni commerciali, università, amministrazioni regionali e municipali, e biblioteche.

In aggiunta a pubblicazioni singole, per accrescere la consapevolezza e la conoscenza sui processi di integrazione UE, il CE stampa due pubblicazioni periodiche. Nel 1998 iniziò la pubblicazione di "Notizie sull'integrazione" ("Integracijos žinios"), un bollettino mensile specializzato, a colori, di 20 pagine, sulla partecipazione lituana alla UE, che offriva articoli di analisi e opinione.

Del bollettino erano in circolazione 7000 copie. Veniva distribuito sulla base di libere sottoscrizioni a organismi pubblici nazionali e locali, governo, parlamento, ufficio del presidente, amministrazioni regionali e istituzioni dei governi locali, ambasciate lituane all'estero e ambasciate straniere in Lituania, organizzazioni non governative, istituti per l'istruzione, biblioteche, responsabili commerciali, mass media centrali e regionali, e clero. Ogni mese, vi erano 30-60 abbonati in più che desideravano ricevere regolarmente il notiziario. "Notizie sull'integrazione" era anche distribuito in vari seminari, conferenze e presentazioni collegate all'UE.

Un'altra pubblicazione periodica, avviata dal Comitato europeo, è "Notizie sull'eurobusiness" ("Euroverslo naujienos"). Essa è mirata a contribuire all'effettiva operatività del mondo degli affari lituano nel mercato UE e contiene informazioni relative alle condizioni commerciali nel Mercato unico europeo. Questo bollettino è pubblicato elettronicamente e distribuito gratuitamente dal 2001. È stato uno tra i primi progetti del CE, volto a diffondere informazioni sul Mercato unico europeo nel mondo degli affari lituano. "Notizie sull'eurobusiness" pubblica articoli sulla competitività del commercio lituano, sugli aiuti UE al commercio, sulla politica commerciale UE, sugli standard dei prodotti, commenti su leggi e regolamenti UE e notiziari

d'economia dall'Europa, dalla Lituania e dal mondo. Il bollettino è stato stampato in 5000 copie e distribuito gratuitamente tramite associazioni commerciali e centri d'informazione sull'Europa istituiti a livello regionale.

Nel 2001, il Comitato europeo, perseguendo l'altro suo obiettivo relativo alla formazione e all'aggiornamento dei dirigenti e imprenditori lituani per innalzare la competitività delle società lituane nell'UE, iniziò a gestire il programma "Eurobusiness" ("Euroverslas"). Tra i principali argomenti vi erano i principi del funzionamento del Mercato unico europeo, i requisiti UE sui prodotti, le condizioni sul commercio e sugli affari nell'UE, ecc.

Infine in linea con uno dei propri obiettivi, nel 2001 il Comitato europeo organizzò l'esame qualitativo di circa duemila atti legislativi UE nella prospettiva del loro impatto economico e sociale sulla Lituania. (v. Vilpišauskas, 2001).

La riorganizzazione

Il 1° gennaio 2004, il Comitato europeo, avendo la Lituania completato con successo le trattative riguardanti l'ingresso nella UE, venne riorganizzato, relegando le sue funzioni principali all'Ufficio del primo ministro della Lituania (Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarija). Di conseguenza furono organizzati due nuovi dipartimenti nell'Ufficio del primo ministro: il Dipartimento per l'analisi politica dell'Unione europea e il coordinamento interistituzionale, e il Dipartimento per il coordinamento e il monitoraggio dell'implementazione legislativa europea.

Questi dipartimenti coordinano e partecipano alle decisioni riguardanti le posizioni della Lituania rispetto alle questioni UE in fase di dibattito e all'armonizzazione degli atti legislativi con le norme UE, come pure alla supervisione della gestione delle risoluzioni e degli obblighi adottati. Il Dipartimento per l'informazione e la

comunicazione, con sede nell'ufficio del primo ministro, venne ampliato stabilendovi la divisione di pubbliche relazioni e informazioni sull'Unione europea, la cui missione principale era di fornire al pubblico le informazioni riguardanti le questioni UE. In queste nuove strutture venne inserito il personale precedentemente impiegato dal Comitato europeo. Le funzioni del CE relative al coordinamento della politica di mercato interno all'UE furono trasferite al ministero dell'Economia, dove, per lo svolgimento di queste funzioni, venne costituito un nuovo dipartimento per il coordinamento della politica di mercato interno.

Jolanta Stankevičiūtė (2009)

Il Mondo

“Il Mondo”, settimanale diretto da Mario Pannunzio, per l'intero arco della sua durata (1949-1966) ha seguito una linea europeista pienamente coerente con l'impostazione liberaldemocratica, atlantista e terzaforzista della testata. Va poi ricordato che fra i collaboratori si annoverano, sia pure con diversa intensità e impegno, alcuni dei più attivi fautori del processo di unificazione europea. Fra gli altri occorrerà rammentare i due autori del *Manifesto di Ventotene*, Ernesto Rossi e Altiero Spinelli. Europeisti convinti furono anche due dei più autorevoli commentatori di politica estera, Vittorio de Caprariis, titolare della rubrica tra il 1954 ed il 1956, e Aldo Garosci, attivo militante federalista (v. Movimento federalista europeo), che tenne la stessa rubrica per tutto il decennio successivo e fino alla chiusura del settimanale. Più in generale, poi, i più attivi articolisti della testata erano tutti di variegata ma salde convinzioni europeiste.

Naturalmente questa generale fedeltà alle politiche di integrazione europea (v. Integrazione, Teorie della; Integrazione, Metodo della) è andata specificandosi volta a volta nelle diverse stagioni rispetto all'effettivo svolgimento della congiuntura politica interna e internazionale. Inoltre, se il giornale esprimeva una posizione coerente dal punto di vista politico, essa non escludeva una dialettica fra opinioni non sempre coincidenti. All'interno di tali generali coordinate si può operare una schematica periodizzazione che scandisca in linea generale i diversi momenti dell'impegno europeista del settimanale.

Una primissima fase è quella che va dal 1949 alla nascita della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), quando sui temi europei si registrano posizioni diverse. Spinelli, partendo da una posizione di federalista puro (v. Federalismo), è molto critico della nuova istituzione sovranazionale, mentre Ugo La Malfa è più possibilista, ritenendola comunque un primo passo nella direzione giusta.

La fase successiva, che arriva fino al 1954, vede una maggiore unità d'intenti, perché la prospettiva della Comunità europea di difesa (CED) e dell'assemblea *ad hoc* registra una convergenza tra posizioni federaliste e funzionaliste (v. Funzionalismo), tra atlantismo ed europeismo. Il settimanale sposa con convinzione la causa europea che in quella stagione coincide a pieno tanto con la linea di politica estera tenuta dai governi di Alcide De Gasperi (ampiamente appoggiata dal presidente Luigi Einaudi), quanto con quella dell'amministrazione americana, convinta che l'unificazione europea sia un necessario argine alla minaccia sovietica.

Il fallimento della CED segna una battuta d'arresto che disloca e riallinea le posizioni. Non casualmente in questo periodo Spinelli non collabora al settimanale, mentre Rossi, più legato al giornale, continua a scrivere soprattutto di argomenti economici, attenuando la sua fiducia nel raggiungimento dell'unità europea in tempi ravvicinati. Il

settimanale, però, in nome di una coerente fedeltà all'alleanza atlantica, saluta con interesse la ripresa della politica europeista, all'inizio del 1956, con la nascita del pool dell'energia atomica tra i sei paesi della CECA. A partire dall'anno successivo, poi, "Il Mondo" segue con attenzione, pur non mancando di manifestare critiche e riserve per l'eccessiva timidezza e lunghezza del processo, la nascita e lo sviluppo del mercato comune (v. Comunità economica europea).

Su questa generale attenzione al tema europeo si innestano successivamente le esigenze legate all'evoluzione del quadro politico interno. Per preparare il centro-sinistra è necessario sollecitare l'evoluzione in senso europeista e atlantista del PSI (Partito socialista italiano). Tale obiettivo, nei primi anni sessanta, trova un punto di convergenza delle forze laiche e socialiste nella esigenza di contrastare il progetto gaullista di un'Europa delle patrie (v. Charles de Gaulle), promuovendo il rafforzamento delle istituzioni comunitarie e favorendo l'ingresso del Regno Unito. A questi temi sarà dedicato l'undicesimo e ultimo dei convegni del "Mondo", tenuto nel febbraio 1963. Negli ultimi e difficili anni della testata, il settimanale manterrà ferma l'opposizione alle richieste gaulliste di revisione dei trattati di Roma, richiedendo, invece, una maggiore coerenza delle politiche comunitarie (col rafforzamento della Commissione CEE) (v. Commissione europea) e soprattutto lo svolgimento in senso soprannazionale degli istituti europei esistenti, aumentandone la legittimazione democratica (v. anche Deficit democratico).

Maurizio Griffo (2012)

Il non allineamento militare della Finlandia nell'Unione

Durante la Guerra fredda la Finlandia si dichiarò paese neutrale. Nel 1948 aveva firmato un Tratto di amicizia, cooperazione e mutua assistenza con l'Unione Sovietica, contenente una clausola in base alla quale nessuno dei firmatari avrebbe aderito a una coalizione diretta contro l'altro. Negli anni Cinquanta la neutralità si cristallizzò nella dottrina finnica in materia di politica estera. La Finlandia cercò di tenersi fuori dallo scontro tra le grandi potenze. Questa politica di neutralità implicava un atteggiamento estremamente cauto nei confronti delle varie organizzazioni dell'Europa occidentale. L'adesione alla Comunità economica europea (CEE) era fuori questione a causa dell'opposizione sovietica, ma la Finlandia non aderì nemmeno all'Associazione europea di libero scambio (European free trade agreement, EFTA) come membro a pieno titolo, firmando invece nel 1961 un trattato speciale (FINEFTA) con i paesi dell'EFTA.

Si affermò l'idea che la Finlandia dovesse restare fuori da una integrazione sovranazionale, rifiutando ogni impegno politico che potesse mettere a repentaglio la sua neutralità (v. Integrazione, teorie della; Integrazione, metodo della). La Finlandia cercò altresì di stabilire relazioni simmetriche con i due blocchi: gli accordi economici con l'Occidente erano compensati da accordi paralleli con l'Est.

Nel corso del tempo, tuttavia, le implicazioni pratiche della neutralità furono interpretate in misura sempre più ristretta, e di conseguenza un numero crescente di attività internazionali fu considerato compatibile con essa. La partecipazione alle attività in favore della pace delle Nazioni Unite, ad esempio, era molto importante per la Finlandia.

Negli anni Ottanta la Finlandia cominciò ad appoggiarsi in misura crescente all'EFTA, di cui divenne membro a pieno titolo nel 1986. Nel 1989 l'idea di un'Area economica europea (AEE) fu proposta come alternativa alla piena partecipazione alla Comunità Europea per i paesi neutrali dell'EFTA. Si trattava di un modo per combinare le "quattro libertà" (v. Libera circolazione delle persone; Libera circolazione delle merci; Libera circolazione dei capitali; Libera circolazione dei servizi) con il rifiuto di assumere impegni di politica estera. L'idea pertanto sembrò subito promettente per la Finlandia. Con la caduta del Muro di Berlino, nell'autunno del 1990 la Finlandia sottopose a revisione l'interpretazione del Trattato di Parigi e il Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza fu rimpiazzato nel 1992 da un Accordo di relazioni di buon vicinato con la Russia. Così come avevano fatto gli altri paesi neutrali dell'EFTA, anche la Finlandia chiese di entrare a far parte della Comunità europea nel 1992, seguendo le orme della vicina Svezia.

All'inizio degli anni Novanta la Finlandia ridefinì la propria condizione di neutralità in termini di "non allineamento militare", una posizione che implicava una difesa indipendente credibile, ma non comportava la partecipazione ad alcuna alleanza militare. In seguito, sarà adottata la dizione equivalente di "paese non alleato". Elemento centrale di questa nuova concezione era l'idea che la cooperazione militare con altri paesi fosse possibile, escludendo però le garanzie di mutua difesa. La Finlandia intanto cominciava a impegnarsi nel nuovo schema di cooperazione della NATO-North Atlantic cooperation council (NACC) e Partnership for Peace (PFP) – senza peraltro perseguire l'adesione all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). Solidarietà e sicurezza ebbero anch'esse un ruolo importante nella campagna referendaria sull'adesione all'Unione europea (UE) (v. Criteri di adesione). Divenne ben presto opinione diffusa che la partecipazione alla UE avrebbe rafforzato la sicurezza del paese, ritenuta più forte di quanto non fosse

mai stata in passato.

Nonostante questa ridefinizione, la Commissione europea prestò speciale attenzione al principio del non allineamento militare nella sua valutazione della richiesta di adesione presentata dalla Finlandia. Secondo la Commissione, ciò avrebbe potuto costituire un ostacolo alla piena accettazione della Politica estera e di sicurezza comune (PESC). Si temeva che i paesi ex neutrali potessero indebolire i progetti di una politica estera e di sicurezza comune.

La Finlandia dichiarò la sua disponibilità ad attuare la PESC e a essere un membro attivo e costruttivo. Per rassicurare l'opinione pubblica interna, fu sottolineata la compatibilità tra la PESC e la politica di non allineamento militare: poiché le decisioni in seno alla PESC erano prese con Voto all'unanimità e non sarebbe stata discussa l'ipotesi di una difesa comune, le politiche dell'UE risultavano compatibili con la politica estera finlandese e sarebbero anzi state ad essa complementari.

Come membro della UE, la Finlandia cercò di mostrare il suo profilo attivo in seno alla PESC. Nella prima Conferenza intergovernativa (v. Conferenze intergovernative) cui prese parte (1996-7) propose assieme alla Svezia l'inclusione nel Trattato di Amsterdam di compiti di gestione di situazioni di crisi – i cosiddetti “compiti di San Pietroburgo”. Questa iniziativa non era solo un modo di dimostrare attivismo e disponibilità a compiere passi in avanti in questo campo, ma anche una mossa difensiva: molti altri paesi membri dell'UE proponevano un obiettivo assai più ambizioso di fusione tra l'Unione dell'Europa occidentale (UEO) e l'Unione europea. Questo era troppo per gli Stati non allineati. Poiché anche il Regno Unito si opponeva, i due paesi potevano sentirsi abbastanza sicuri, e anzi orgogliosi del traguardo conseguito.

Tuttavia, lo sviluppo della PESC e della Politica europea di sicurezza e difesa (PESD) andava acquistando un ritmo sempre

più accelerato. Durante la prima presidenza finnica del Consiglio della UE (v. Presidenza dell'Unione europea), alla fine del 1999, fu definito il cosiddetto "Obiettivo primario di Helsinki", in base al quale la UE al 2003 avrebbe avuto proprie truppe di intervento ai fini della gestione delle crisi. La Finlandia diede un contributo generoso, destinando infine un contingente di 2000 uomini alle operazioni dell'Unione europea – il massimo che la legislazione finlandese in materia di mantenimento della pace consentiva di inviare simultaneamente all'estero. La Finlandia prese parte alle prime operazioni di gestione delle crisi dell'UE nel 2003, ma non all'operazione nella Repubblica Democratica del Congo, a differenza della vicina Svezia.

Il primo capo del Comitato militare dell'Unione europea fu il generale finlandese Gustav Hägglund. La sua nomina fu interpretata in Finlandia come un riconoscimento dell'eguaglianza tra Stati membri allineati e non allineati all'interno dell'Unione.

Il profilo politico della Finlandia all'interno della PESC può essere caratterizzato dall'insistenza sui seguenti criteri: gestione delle crisi piuttosto che difesa, utilizzo dei mezzi civili a preferenza di quelli militari nella gestione delle crisi, mantenimento di un forte legame con le Nazioni Unite. In base alla legislazione finnica, la partecipazione a un'operazione di pace è possibile solo se vi è un mandato del Consiglio di sicurezza dell'ONU, o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (v. Organizzazione europea per la cooperazione economica). Inoltre, tra le varie questioni politiche i rapporti dell'Unione con la Russia hanno sempre avuto un'importanza centrale per la Finlandia, che partecipò attivamente alla stesura della Strategia comune dell'Unione europea nei confronti della Russia.

In generale, la Finlandia non sottolineava eccessivamente il proprio status di paese non allineato, al fine di non essere esclusa dalla cooperazione, appoggiando altresì il ruolo della

NATO nell'Europa del Nord. Tuttavia la Finlandia si dimostrò più riluttante degli altri paesi del Nord a dare pieno appoggio all'obiettivo dell'allargamento della NATO agli Stati baltici.

Nella Convenzione europea, la Finlandia non si oppose agli ulteriori passi preannunciati dal Gruppo di lavoro sulla difesa, anche se questo arrivò a proporre innovazioni di grande portata nella PESD. Era facile per la Finlandia accettare la clausola di solidarietà e l'ampliamento dei compiti di San Pietroburgo, mentre l'idea di compiti di gestione delle crisi più impegnativi, l'inserimento di una clausola di difesa comune e la possibilità di una cooperazione strutturata limitata solo ad alcuni paesi membri risultavano più difficili da accettare. Durante la Conferenza intergovernativa del dicembre 2003 la Finlandia assunse una posizione più decisa e propose – con l'appoggio di Austria, Irlanda e Svezia – una forma emendata della clausola di difesa per il Trattato costituzionale (v. Costituzione europea). Essa avrebbe considerevolmente indebolito l'impegno reciproco e come tale non venne accettato dalla Presidenza. Invece, la clausola di mutua difesa fu modificata al fine di tener conto di diverse posizioni politiche in materia di sicurezza. Tale compromesso, agli occhi del governo finnico, avrebbe consentito alla Finlandia di restare un paese non allineato all'interno dell'Unione.

Nel complesso, il non allineamento della Finlandia è stato assai flessibile. Per il paese, in particolare durante i suoi primi 7-8 anni in qualità di Stato membro, l'attivismo in questo campo è stato importante, e non sono stati presi provvedimenti che avrebbero potuto apparire di ostacolo allo sviluppo di politiche comuni. Con il cambiamento di governo nel 2003 si preannunciava l'emergere un atteggiamento più restrittivo. Il Libro bianco (v. Libri bianchi) sulla difesa del 2004 continuava la linea di non allineamento militare, pur dando maggior risalto alle politiche comuni dell'UE e

menzionando l'ingresso nella NATO come una possibilità.

Hanna Ojanen (2009)

Il ruolo del referendum nella politica europea della Danimarca

Tra gli emendamenti alla Costituzione danese del 1953 vi fu una nuova sezione riguardante la delega dei poteri a organizzazioni internazionali (articolo 20), insieme a una serie di nuove possibilità per indire referendum. Inoltre, nella Costituzione, la delega dei poteri a organizzazioni internazionali è oggetto di referendum (articolo 42) se una legge implicante tale delega non ottiene la maggioranza dei cinque sesti richiesta nel *Folketing* (Parlamento unicamerale). Nel referendum i voti devono essere raccolti a favore o contro il disegno di legge. Per respingere un disegno di legge una maggioranza di elettori non inferiore al 30% deve votare contro il medesimo.

Nel 1961-1962 e nel 1967, la Danimarca, insieme a Gran Bretagna, Norvegia e Irlanda, fece richiesta di adesione alla Comunità europea, ma de Gaulle pose ripetutamente il veto all'ingresso della Gran Bretagna, bocciando così anche la richiesta danese, poiché collegata a quella britannica. Le trattative per l'ammissione furono riprese dopo l'incontro all'Aia del dicembre 1969. Il 2 ottobre 1972 venne indetto un referendum in riferimento all'articolo 20 della Costituzione, con il risultato di 63,3% di voti favorevoli e il 36,7% contrari all'adesione. Dal 1° gennaio 1973 la Danimarca divenne quindi membro della Comunità europea insieme a Irlanda

e Gran Bretagna.

Tenendo conto del referendum del 1972 sull'ingresso danese nella Comunità europea, la Danimarca ha indetto in tutto sei referendum nazionali sulla Comunità europea/Unione europea. Tuttavia, non tutti questi referendum sono stati indetti in riferimento all'articolo 20.

Nel febbraio 1986, il governo conservatore-liberale indisse un referendum volontario e consultivo allorché il disegno di legge che autorizzava l'adesione della Danimarca all'Atto unico europeo (AUE), fu bocciato dal *Folketing*. Il governo dichiarò che non vi sarebbe stata alcuna delega alla sovranità danese come conseguenza dell'adesione all'AUE e che perciò un referendum in riferimento all'articolo 20 sarebbe stato inutile. Invece di indire nuove elezioni, che probabilmente non avrebbero portato alla vittoria della maggioranza di governo, quest'ultimo decise di organizzare un referendum consultivo sulla questione, prendendo in contropiede l'opposizione. Tuttavia, l'opposizione accettò di rispettare il verdetto del referendum, e allorché questo esprime il 56% di voti favorevoli, il Parlamento poté finalmente approvare il disegno di legge sull'AUE.

Il referendum sul Trattato di Maastricht del 1992 era previsto dalla Costituzione, essendo la maggioranza parlamentare inferiore ai cinque sesti necessari. Nel referendum del giugno 1992 il rifiuto del Trattato da parte della popolazione con un margine minimo, condusse a un "compromesso nazionale" da realizzare tra il governo e la maggior parte dei membri dell'opposizione, incluso l'euroscettico Partito popolare socialista (v. Euroscetticismo). Il compromesso portò all'approvazione del Trattato di Maastricht, a condizione che la Danimarca ottenesse quattro cosiddetti *opt-out* che lasciavano la Danimarca fuori dalla politica comunitaria in materia di Difesa, dalla terza fase dell'Unione economica monetaria (UEM) e dalla moneta unica, dalla Cittadinanza europea e dai settori sovranazionali riguardanti la

cooperazione nella Giustizia e affari interni (GAI). Inoltre, come parte del “compromesso nazionale”, venne concordato che tutte le future modifiche degli *opt-out* sarebbero state approvate tramite referendum. Gli *opt-out* danesi furono accettati dai governi CE con l’Accordo di Edimburgo del dicembre 1992.

Il referendum sull’Accordo di Edimburgo nel maggio 1993 non venne richiesto legalmente perché una maggioranza di cinque sestî fu raggiunta con il sostegno del Partito popolare socialista. Tuttavia il referendum si rendeva necessario a livello politico giacché faceva parte del compromesso tra i principali partiti politici. Per cui il referendum ebbe luogo sfruttando un paragrafo della Costituzione che permetteva di indire un referendum volontario e vincolante (articolo 42, paragrafo 6 con riferimento all’articolo 19).

Nel 1998 non fu possibile raggiungere in Parlamento una maggioranza di cinque sestî sul Trattato di Amsterdam e si tenne un referendum in riferimento all’articolo 20, benché durante il suo svolgimento si discusse in merito al fatto che ciò potesse implicare una delega sostanziale di poteri costituzionali.

Infine, nel 2000, la coalizione di governo socialdemocratico–social-liberale tentò di capovolgere la rinuncia danese di aderire alla moneta unica, l’Euro. Per ragioni legali e politiche fu indetto un referendum in cui gli elettori respinsero la proposta.

La seguente tabella delinea le caratteristiche essenziali dei referendum danesi sulla CEE

Tab. 1. Referendum danesi sull’Europa 1972-2000.

Anno	Materia	Condizioni dell’indizione	Risultato: Percentuale dei “sì”	Effetti giuridici
------	---------	---------------------------	---------------------------------	-------------------

1972	Adesione alla CEE	Art. 20: Obbligatoria	63,6%	Decisivi
1986	Atto unico europeo	Legge: Volontaria	56,2%	Consultativi
1992	Trattato di Maastricht	Art. 20: Obbligatoria	49,3%	Decisivi
1993	Accordo di Edimburgo	Art. 42 (6) e Art. 19: Volontaria	56,7%	Decisivi
1998	Trattato di Amsterdam	Art. 20: Obbligatoria	55,1%	Decisivi
2000	Moneta Unica	Art. 20: Obbligatoria	46,8%	Decisivi

Gli esponenti politici danesi avevano indetto dei referendum su questioni inerenti all'Europa in misura maggiore di quanto previsto dalla Costituzione. Il Partito socialdemocratico aveva iniziato nel 1971 questa prassi, obbligando il governo borghese in carica ad accettare l'idea che un referendum vincolante dovesse tenersi in ogni circostanza, malgrado non fosse chiaro se un'elezione parlamentare avrebbe espresso una maggioranza di cinque sesti in favore dell'adesione alla CEE. Nel 1986 un altro governo borghese venne a rafforzare questa tendenza, indicando un referendum sull'Atto unico europeo invece di annunciare nuove elezioni in seguito alla bocciatura in parlamento di tale questione. Infine, il compromesso nazionale del 1992 stabilì un requisito politico necessario per poter indire un referendum qualora gli *opt-out* concessi avessero subito modifiche.

In sostanza, con o senza l'intenzione esplicita della leadership politica, in Danimarca si è sviluppata una sorta di democrazia diretta legata alla precipua questione della delega di sovranità alle organizzazioni internazionali.

Palle Svensson (2012)

Ilves, Toomas Hendrik

Vicepresidente della Commissione degli affari esteri del Parlamento europeo, I. (Stoccolma 1953) era il primogenito di una famiglia di profughi di guerra. I suoi genitori dovettero abbandonare l'Estonia nell'autunno del 1944, fuggendo dall'Armata rossa che si stava avvicinando. Essi avevano sperato di evitare il ripetersi degli orrori subiti dalle rispettive famiglie nel 1940-1941, quando a seguito del patto Molotov-Ribbentrop firmato segretamente dall'Unione Sovietica e dalla Germania nel 1939, l'Estonia cadde sotto il controllo di Stalin e decine di migliaia di estoni furono uccisi e deportati. Come molti altri profughi di guerra che si erano trasferiti in altri paesi dopo il conflitto, I. e i suoi genitori lasciarono la Svezia per rifugiarsi negli Stati Uniti. Nel 1976, I. si laureò in Psicologia alla Columbia University e nel 1978 conseguì un master in Psicologia all'Università della Pennsylvania.

Il suo primo impiego fu nell'ambito accademico. Dal 1974 al 1979 lavorò come assistente ricercatore presso il dipartimento di Psicologia della Columbia University e dal 1979 al 1981 fu vicedirettore e professore di inglese presso l'Open education center di Englewood nel New Jersey.

Negli anni successivi insegnò Letteratura e Linguistica estoni alla Simon Fraser University di Vancouver. In seguito, nel 1984, in uno dei momenti più critici della Guerra fredda, lavorò per Radio Europa libera (Radio free Europe, RFE), organizzazione e radio finanziate dal Dipartimento di Stato americano, come analista e ricercatore e dopo quattro anni, nel 1988, fu promosso direttore della redazione Estonia.

I programmi in lingua estone della RFE ebbero un ruolo

determinante nel promuovere la rivoluzione incruenta che portò all'indipendenza del paese dall'Unione Sovietica. La RFE diffuse nel mondo libero notizie e analisi di eventi accaduti in Estonia, rappresentando allo stesso tempo per gli estoni una fonte di informazioni senza censure. Senza dubbio la redazione Estonia della RFE, diretta da I., fu una delle forze che aiutò la Repubblica di Estonia a riconquistare l'indipendenza nell'agosto del 1991 e a formare istituzioni governative efficaci in pochi anni. Questi furono anche gli anni in cui I. cominciò ad acquistare una certa notorietà in Estonia.

Non destò sorpresa, pertanto, nel 1993, la sua nomina a primo ambasciatore plenipotenziario dell'Estonia negli Stati Uniti, Canada e Messico. L'attività come ambasciatore di I. e le sue relazioni con i membri del Congresso e gli alti funzionari dell'amministrazione Clinton (v. Clinton, William Jefferson) contribuirono alla candidatura dell'Estonia all'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (North Atlantic treaty organization, NATO). Alla fine del 1996 (dopo la caduta del governo), I. ricevette la proposta di assumere la carica di ministro degli Esteri nel nuovo governo. Egli esitò, poiché all'epoca non partecipava attivamente alla politica interna estone e diffidava della politica di parte, ma alla fine accettò l'incarico.

Alla fine del 1996, un'aura di incertezza avvolse i due obiettivi principali della politica estera estone, l'Adesione all'Unione europea (UE) e alla NATO. Il ministro degli Esteri I., consapevole delle priorità dell'amministrazione Clinton e considerando che l'Estonia non aveva ancora ricevuto un invito ad aderire alla NATO, puntò il timone a tutta velocità verso l'UE. Massima priorità era evitare di ricevere un "doppio rifiuto". A ragione, I. temeva che il rifiuto simultaneo di Washington e Bruxelles avrebbe potuto far cessare il sostegno pubblico verso ciò che era stata la politica estera dei diversi governi precedenti.

In pochi mesi, I. instradò il ministero degli Esteri verso l'UE, istituendo ambasciate in tutti e 15 gli Stati membri dell'UE e aggiornando le statistiche economiche dell'UE sull'Estonia. Il ministero degli Esteri fece conoscere la storia dell'Estonia e le sue relazioni con la Russia all'UE e chiese ai suoi *decision-maker* di applicare criteri obiettivi nella valutazione di tutti gli Stati candidati. Il credo politico di I. divenne chiaro: l'Europa avrebbe dovuto scrollarsi di dosso i suoi pregiudizi e cessare di condurre una politica di allargamento conforme ai desideri di Mosca (v. anche Allargamento). In sintesi: l'Europa avrebbe dovuto iniziare a prendere sul serio l'Estonia.

Grazie a questo intenso lavoro, l'Estonia fu uno dei cinque paesi del cosiddetto "blocco orientale" e l'unico ex Stato sovietico a ricevere l'invito a iniziare i negoziati di adesione al summit di Lussemburgo del 1997. Nel novembre 1998, la rivista di attualità più prestigiosa del mondo, "The Economist", nella rubrica "Charlemagne" pubblicò un articolo su I., affermando che se vi fosse stato un riconoscimento per il miglior ministro degli Esteri degli ultimi anni, sarebbe andato sicuramente a I.

Alla vigilia delle elezioni parlamentari del 1999, I. partecipò più attivamente alla politica interna, abbandonando il governo pochi mesi prima delle elezioni per aderire a un partito di opposizione. Alle elezioni, il successo politico e il sostegno dei piccoli agricoltori e degli strati urbani istruiti fece salire al potere il partito Mõõdukad (Socialdemocratici) all'interno di una nuova coalizione e I. ritornò al suo incarico di ministro degli Esteri, riprendendo in mano la gestione dei negoziati di adesione all'UE e attendendo l'invito ad aderire alla NATO.

Nel 2001 ottenne la presidenza del suo partito. Tuttavia, la coalizione di governo cadde all'inizio del 2002, I. lasciò il governo e in autunno il partito Mõõdukad ottenne scarsi risultati alle elezioni locali. I. si assunse le proprie

responsabilità e si dimise dalla presidenza del partito.

Nel marzo 2003 I. fu rieletto al parlamento. Pochi mesi dopo, divenne uno dei sei osservatori nominati dal Parlamento presso il Parlamento europeo. Nel giugno 2004, la lista del Partito socialdemocratico, guidata da I., ottenne una schiacciante vittoria, conquistando metà dei sei seggi del Parlamento europeo assegnati all'Estonia. La vittoria personale di I. sconcertò persino molti esperti: egli ricevette più di un terzo dei voti complessivi, più della somma dei voti di tre dei partiti partecipanti. Il sostegno degli elettori fu un netto riconoscimento per i molti anni di intenso lavoro e per la a posizione europeista di I.

Nel luglio 2004 I. è stato nominato primo vicepresidente della Commissione degli Affari esteri del Parlamento europeo. È anche membro della delegazione americana del Parlamento europeo e membro sostituto della delegazione russa, nonché presidente della delegazione estone nel Partito socialista europeo (PSE) e uno dei leader del Partito socialdemocratico estone. È uno dei commentatori di politica internazionale più accreditati e più richiesti in Estonia. I suoi articoli si contraddistinguono in parte per lo stile vivace con cui suggerisce ai suoi lettori di pensare all'Europa, all'identità europea, ma soprattutto al passato e al presente dell'Estonia. È noto per la sua idea dell'Estonia come paese nordico (simile alla Finlandia e alla Svezia, laddove in Europa e tra gli stessi Estoni prevale la tendenza ad assimilarla al contesto storico, politico e culturale dei vicini baltici).

Barbi Pilvre-Storgard (2006)

Imbeni, Renzo

Dopo essersi diplomato presso l'Istituto tecnico commerciale della sua città natale, I. (Modena, 1944-Bologna, 2005) frequentò la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna. Entrato giovanissimo nelle file del Partito comunista italiano (PCI), vi ricoprì ben presto un ruolo di spicco a livello nazionale. Dal 1972 al 1975 divenne, infatti, segretario nazionale della Federazione dei giovani comunisti italiani (FGCI) e nel 1976 assunse l'incarico di segretario del PCI di Bologna (all'epoca la federazione del PCI più forte d'Italia) che mantenne fino al 1983, in periodo di forti contrapposizioni sociali, segnato anche dalla contestazione dei movimenti di sinistra alternativi del 1977 contro lo stesso PCI.

Nel 1980 I. entrò per la prima volta nel Consiglio comunale di Bologna, iniziando una lunga e ininterrotta esperienza politica istituzionale nell'ambito di una città amministrata sin dal secondo dopoguerra dal suo partito. Dall'aprile 1983 al febbraio 1993 fu sindaco della città di Bologna alla guida di tre giunte di sinistra, confermandosi come un punto di riferimento per la cittadinanza in un panorama italiano ed europeo in rapido mutamento. Nel 1985 fu tra i primi sindaci a indire un referendum consultivo locale in Italia per assumere decisioni condivise sul traffico cittadino. Anticipando aperture culturali e politiche importanti nel 1986 attribuì il premio della Biblioteca comunale di Bologna "Archiginnasio d'oro" a don Giuseppe Dossetti, importante intellettuale del cattolicesimo sociale italiano, e conferì la cittadinanza onoraria del Comune di Bologna al dissidente comunista cecoslovacco Alexander Dubček, leader della primavera di Praga del 1968, a vent'anni dall'evento, nel novembre 1988, promuovendo congiuntamente l'assegnazione allo stesso Dubček della laurea honoris causa dell'Università di Bologna. Seguì con lungimiranza il lungo e travagliato processo di

dissoluzione del PCI dopo il 1989, aderendo con convinzione al nuovo Partito democratico della sinistra (PDS) e all'ulteriore avvicinamento al riformismo socialista realizzato con la nascita dei Democratici di sinistra (DS) di cui divenne membro della direzione nazionale. In qualità di primo cittadino del capoluogo emiliano presiedette, dal maggio 1991 al marzo 1993, la Commissione delle città europee.

La successiva quindicennale esperienza di membro del Parlamento europeo, protrattasi dal 1989 al 2004, rese I. uno dei principali esperti di politiche comunitarie della sinistra italiana e uno tra gli uomini politici italiani più assiduamente impegnati per l'integrazione politica europea (v. Integrazione, teorie della; Integrazione, metodo della), per la pace e per i Diritti dell'uomo e nel contempo attento fautore della dimensione europea degli enti locali. Candidatosi alle elezioni per il Parlamento europeo (PE) (v. Elezioni dirette del Parlamento europeo) nel giugno 1989 nella lista del PCI della circoscrizione elettorale del Nordest divenne eurodeputato entrando nel Gruppo della sinistra unita europea formato dai comunisti italiani e da altri partiti comunisti che avevano avviato un cambiamento politico riformista ed europeista, mentre i partiti comunisti più ortodossi unitisi a quello francese costituirono la Sinistra unitaria. La Sinistra unita europea ebbe vita breve perché gli europarlamentari eletti nel PCI, partito disciolto e dalle cui radici era sorto il PDS, dopo l'ingresso di questo partito nell'Internazionale socialista (settembre 1992) e nel Partito socialista europeo (PSE) nel novembre 1992, furono ammessi nel gruppo del PSE al PE nel 1993. Tra il 1989 e il 1994 I. fu membro della Commissione libertà pubbliche e della Commissione ambiente, sanità e protezione dei consumatori del PE e presiedette la delegazione del PE per i rapporti con il Parlamento israeliano (Knesset). Tra i suoi interventi di questo periodo va segnalata una sua relazione sulla Cittadinanza europea.

Dimessosi da sindaco di Bologna nel febbraio 1993 per proseguire l'attività al PE, I. fu rieletto alle elezioni europee del 1994, aderì nuovamente al gruppo del PSE e venne designato vicepresidente del PE. Nominato dall'Ufficio di presidenza dell'Assemblea di Strasburgo copresidente della delegazione del PE con il Comitato degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), nella prima metà del mandato (1994-1996), I. fu membro della Commissione per le relazioni economiche esterne, membro supplente della Commissione per gli affari esteri, membro della Sottocommissione per i diritti dell'uomo e incaricato come relatore del rapporto sui diritti dell'uomo nel mondo per gli anni 1993 e 1994 e vicepresidente della delegazione del PE per i rapporti con i paesi dell'Europa del Sudest.

Nel secondo periodo della legislatura (1997-1999) I. fu nominato copresidente del Comitato di conciliazione con il Consiglio dei ministri dell'UE dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari del PE (v. Gruppi politici al Parlamento europeo) e partecipò come membro titolare alla Commissione economica e monetaria, alla Sottocommissione diritti dell'uomo e alla delegazione del PE per l'Europa del Sudest, mentre, in qualità di membro supplente, alla Sottocommissione monetaria e alla Commissione affari esteri e alla delegazione del PE/Bulgaria. Rieletto per la terza volta eurodeputato nel 1999 e riconfermato vicepresidente del PE, incarico che mantenne per l'intera legislatura, I. si occupò delle relazioni interparlamentari multilaterali e fu nuovamente designato copresidente del Comitato di conciliazione con il Consiglio dei ministri.

Come membro titolare, I. entrò nella Commissione per lo sviluppo e la cooperazione e nell'Assemblea paritetica Africa, Caraibi e Pacifico (ACP)-Unione europea (UE) (v. anche Stati dell'Africa sub sahariana, Caraibi e Pacifico) e nella delegazione UE-Russia nonché, come membro supplente, nella Commissione affari esteri fino alla fine del 2001, mentre dal

2002 al 2004 fu incaricato dall'Ufficio di presidenza del PE per i rapporti parlamentari con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e il Forum euromediterraneo (Euromed) (v. anche Processo di Barcellona) e prese parte alla Commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport e, come membro supplente, alla Commissione di controllo di bilancio. Inoltre fu membro della delegazione del PE per le relazioni con gli Stati Uniti.

Dal 1999 presiedette il Comitato scientifico e di garanzia della Fondazione Alexander Langer, incaricato di assegnare ogni anno il premio internazionale intitolato al collega europarlamentare del Gruppo Verdi prematuramente scomparso (v. anche Partito verde europeo), con il quale aveva condiviso diverse battaglie politiche per la difesa dei diritti umani, per la salvaguardia dell'ambiente e per lo sviluppo democratico dell'UE (v. anche Deficit democratico), ed in particolare di una politica estera e di sicurezza promotrice di pace e benessere (v. anche Politica estera e di sicurezza comune), integrazione dei paesi dell'Est Europa e del Mediterraneo (v. anche Partenariato euromediterraneo) ed eliminazione delle disuguaglianze economiche e sociali nel mondo.

Alle elezioni europee del giugno 2004, avendo già svolto tre mandati parlamentari al PE, I. non fu più ricandidato dai DS. I. si è spento l'anno seguente a causa di una lunga malattia. In suo onore il Comune di Modena, sua città natale, in collaborazione con l'Università di Modena e Reggio Emilia e con il patrocinio del PE, ha istituito nel 2008 una Summer School a lui intitolata, riservata a giovani laureandi e laureati interessati ad approfondire la conoscenza dell'Unione europea e il suo processo di sviluppo democratico.

Giorgio Grimaldi (2010)

INA

Instituto nacional de administração (INA)

Infrazione al diritto comunitario

Infrazione al diritto dell'Unione Europea

Infrazione al diritto dell'Unione Europea

Definizione, caratteristiche e basi normative

L'infrazione al diritto dell'Unione europea si realizza quando uno Stato membro viola uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei Trattati istitutivi, dei protocolli a questi allegati e dei trattati di adesione; dei trattati di modifica e di revisione dei suddetti Trattati istitutivi (v. Revisione dei Trattati); dei principi generali del Diritto comunitario, inclusi i diritti fondamentali; degli atti vincolanti (v. Regolamento, Direttiva, Decisione); degli atti atipici cui sia riconosciuta efficacia giuridica; degli accordi internazionali stipulati dall'Unione (in passato, dalla Comunità); e delle

sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell'Unione europea). Per "Stato membro" deve intendersi lo Stato-organizzazione, comprensivo di tutte le articolazioni in cui si esprime l'esercizio del potere pubblico (v. Adam, Tizzano, 2010, p. 267 e ss.; Tesauro, 2010, p. 299 e ss.). Lo Stato membro è il solo responsabile di fronte all'Unione e può pertanto essere chiamato a rispondere sia della condotta di organi facenti capo al governo nazionale; sia della condotta imputabile a poteri indipendenti dall'Esecutivo o a enti territoriali dotati di autonomia e di competenze esclusive; sia ancora della violazione commessa da soggetti privati (che agiscono quindi in assenza di legami con gli organi statali) allorquando lo Stato non abbia posto in essere tutte le misure idonee a prevenire o a reprimere l'illecito (Corte di giustizia, sentenza 9 dicembre 1997, causa C-265/95, *Commissione c. Francia*, in *Raccolta*, 1997, p. I-6959 e ss.).

L'inadempimento può essere omissivo o commissivo e consistere, ad esempio, nel non aver trasposto una direttiva nell'ordinamento statale, o integrato il contenuto di un regolamento, entro i termini stabiliti; nel non aver comunicato alla Commissione europea le misure attuative di una direttiva; nel non aver ottemperato a pronunce della Corte di giustizia; in una prassi amministrativa o giudiziaria contraria ai precetti del diritto dell'Unione (anche qualora vi fosse una formale conformità delle regole interne alle prescrizioni da quest'ultimo dettate); nel non aver espunto dall'ordinamento dello Stato norme contrastanti con il diritto dell'Unione, sebbene inapplicate o desuete (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 51 e ss.; Adam, Tizzano, 2010, p. 268 e ss.; Tesauro, 2010, p. 291).

La violazione va presa in considerazione nel suo oggettivo manifestarsi, non essendo necessario dimostrare la presenza di colpa o dolo da parte dello Stato o dei suoi organi e non essendo possibile, per lo Stato stesso, addurre

giustificazioni motivate da eventi o situazioni quali lo scioglimento anticipato del Parlamento, una crisi di governo, la necessità di rispettare determinati adempimenti costituzionali o la ripartizione di competenze esistente con le Regioni (v. Tesaurò, 2010, p. 300; Corte di giustizia, sentenza 21 giugno 1973, causa 79/72, *Commissione c. Italia*, in *Raccolta*, 1973, p. 667 e ss.; sentenza 16 gennaio 2003, causa C-388/01, *Commissione c. Italia*, *ivi*, 2003, p. I-721 e ss.). Uno Stato membro non può neppure trarre scusanti dall'atteggiamento, anch'esso contrario al diritto dell'Unione europea, tenuto da altri Stati membri: non può dunque invocare il principio *inadimplenti non est adimplendum* codificato dall'art. 60 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati ed eccepire così la violazione perpetrata da altri per legittimare la propria, rappresentando i Trattati istitutivi una *lex specialis* che prevale sul diritto generale (v. Tesaurò, 2010, p. 301 e ss.; Corte di giustizia, sentenza 25 settembre 1979, causa 232/78, *Commissione c. Francia*, in *Raccolta*, 1979, p. 2729 e ss.).

Per accertare, sancire e, se del caso, sanzionare gli inadempimenti di cui sopra, l'ordinamento dell'Unione europea dispone di un meccanismo di controllo diretto sui comportamenti degli Stati membri denominato "procedura di infrazione", già delineato dagli artt. 226-228 del Trattato istitutivo della Comunità europea (Trattato CE) e dagli artt. 141-143 del Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica (Trattato CEEA) ed oggi disciplinato, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, dagli artt. 258-260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Trattato FUE, per il testo del quale v. GUUE n. C 83 del 30 marzo 2010, p. 47 e ss.). Tale procedura è strutturata in una fase precontenziosa e in una fase (eventuale) contenziosa (v. sotto, § 2 e 3), può essere avviata dalla Commissione europea e dagli Stati membri (v. sotto, § 2) e svolge un ruolo complementare al rinvio pregiudiziale (art. 267 del Trattato FUE) poiché ha lo scopo

di assicurare l'uniforme applicazione del diritto dell'Unione (nonché del diritto comunitario prodotto fino al 30 novembre 2009) ed è anche l'occasione per indicare agli Stati l'esatta portata di una norma del diritto dell'Unione (e di una norma comunitaria) laddove vi siano divergenze interpretative. Essa subisce peraltro una serie di contemperamenti e di deroghe nelle fattispecie riferite nel § 5; non la si usa, inoltre, per i disavanzi eccessivi di cui all'art. 126 del Trattato FUE e nell'ipotesi di violazione, ad opera degli Stati membri, dei Diritti dell'uomo tutelati in quanto principi generali del diritto, salvo che la violazione stessa si sia verificata in attuazione di una norma dei Trattati o di un atto derivato che autorizzi gli Stati medesimi all'emanazione di provvedimenti specifici (v. sotto, § 6).

Lo svolgimento della procedura di infrazione: la fase precontenziosa

Come accennato, la procedura di infrazione può essere intrapresa dalla Commissione e dagli Stati membri: l'art. 258 del Trattato FUE disciplina l'ipotesi, assai frequente, che sia la Commissione ad aprire il procedimento; il successivo art. 259 contempla invece la possibilità, molto più rara, che l'iniziativa venga assunta da uno Stato membro. Non è consentita l'azione di altri soggetti, segnatamente dei singoli; costoro possono tutt'al più denunciare la violazione alla Commissione o al proprio Stato per sollecitarli ad intervenire. Come ugualmente detto, la procedura in esame si suddivide in due fasi: una precontenziosa, di carattere preliminare e amministrativo, gestita dalla Commissione; l'altra contenziosa, di natura giudiziale, introdotta con ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la fase precontenziosa ci si prefigge di comporre amichevolmente la controversia e, al tempo stesso, di precisare, delimitare e qualificare dal punto di vista giuridico l'oggetto della vertenza. La Commissione gode al riguardo di un ampio potere discrezionale, spettando soltanto

ad essa (promotrice dell'interesse generale dell'Unione e custode della legalità secondo l'art. 17, par. 1 del Trattato di Maastricht – Trattato UE), la scelta di dare inizio alla procedura, di imprimere ad essa maggiore o minore celerità e anche di porvi fine con un'archiviazione preclusiva della fase contenziosa. Non è perciò possibile proporre contro la Commissione un ricorso in carenza ai sensi dell'art. 265 del Trattato FUE per l'omessa o la ritardata apertura o conclusione del procedimento (Corte di giustizia, sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, *Star Fruit Company SA c. Commissione*, in *Raccolta*, 1989, p. 291 e ss.; sentenza 22 febbraio 2005, causa C-141/02 P, *Commissione c. max.mobil Telekommunikation Service GmbH*, *ivi*, 2005, p. I-1283 e ss.). Anche lo Stato che voglia avvalersi della procedura di infrazione deve preventivamente rivolgersi alla Commissione affinché questa (sempre con piena discrezionalità) attivi l'iter conciliativo (art. 259, 2° e 3° comma); se la Commissione decide di seguire il caso, il procedimento prosegue quindi nelle forme previste dall'art. 258 (v. Condinanzi-Mastroianni, 2009, p. 56 e ss., 66 e ss.; v. Adam, Tizzano, 2010, pp. 271 e ss., 284; Tesauero, 2010, p. 291).

La fase precontenziosa consta di tre momenti:

- a) l'invio allo Stato membro presunto inadempiente di una lettera di messa in mora con la quale la Commissione, contestando determinati comportamenti, fissa un termine entro il quale lo Stato medesimo può presentare delle osservazioni;
- b) la presentazione delle osservazioni da parte dello Stato membro;
- c) l'emissione da parte della Commissione di un parere motivato (artt. 258, 1° comma e 259, 3° comma) mediante il quale si espongono definitivamente gli addebiti mossi allo Stato e si invita quest'ultimo a conformarsi entro un termine assegnato.

Per quanto concerne la lettera di messa in mora *sub a)*, preme sottolineare come essa, firmata dal Commissario competente per materia, debba individuare il comportamento che si ritiene abbia dato luogo alla violazione; è ammessa una segnalazione sintetica dei motivi di doglianza qualora la Commissione preferisca poi circostanziarli nel parere motivato. Il termine concesso deve essere ragionevole ed è prorogabile. Le osservazioni richieste *sub b)* possono anche mancare e la Commissione passa, se lo ritiene opportuno, direttamente al parere motivato. Il parere motivato *sub c)* è un atto non obbligatorio (come tale non impugnabile per annullamento ex art. 263 del Trattato FUE), tramite il quale si puntualizzano ulteriormente (e più approfonditamente) gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della contestazione rivolta allo Stato membro. La sua funzione è preparatoria, in quanto normalmente, tranne in casi particolari (di cui si dirà tra breve e sotto, § 5), è il presupposto imprescindibile per l'esperibilità della fase contenziosa; è altresì privo di effetti vincolanti sia nei confronti dello Stato sia nei confronti dei terzi. Il termine per uniformarsi al parere deve essere ugualmente ragionevole e consentire comunque di apprestare utilmente una difesa; dopo la sua scadenza, la Commissione può instaurare il giudizio contenzioso (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 57 e ss.; Adam, Tizzano, 2010, p. 273 e ss.; Tesauo, 2010, p. 292 e ss.).

La fase precontenziosa fin qui sommariamente descritta è necessaria al fine di poter adire la Corte di giustizia. Talvolta la si può tuttavia evitare e giungere direttamente al contraddittorio dinanzi alla Corte. Ciò accade nelle ipotesi semplificate elencate al § 5, lett. a)-c) e qualora la Commissione, alla quale lo Stato membro che volesse contestare l'inadempimento di un altro Stato membro deve obbligatoriamente rivolgersi per far mettere in moto la fase precontenziosa, non abbia formulato il parere motivato entro tre mesi dalla domanda (art. 259, 4° comma del Trattato FUE).

La fase contenziosa

Decorso invano il periodo temporale del parere motivato senza che lo Stato membro si sia a questo conformato, la Commissione, come afferma l'art. 258, 1° comma del Trattato FUE, ha facoltà di adire la Corte di giustizia; lo stesso può fare lo Stato membro desideroso di convenire in giudizio un altro Stato membro, se vi è assenza di parere motivato per inerzia della Commissione. La Corte, che detiene di per sé una giurisdizione automatica, perché immediatamente e incondizionatamente accettata dagli Stati membri nel momento in cui aderiscono ai Trattati istitutivi, assolve qui ad una funzione obbligatoria a testimonianza della natura completa e chiusa del sistema proprio dell'ordinamento dell'Unione. L'art. 344 del Trattato FUE precisa infatti che "Gli Stati membri si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dei trattati a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal trattato stesso", impedendo con ciò tutti gli altri mezzi tradizionali che mirano ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi che gli Stati assumono quando stipulano un accordo internazionale (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 48; v. anche Adam, Tizzano, 2010, p. 282 e Tesauro, 2010, p. 303).

La fase contenziosa, il cui avvio non è obbligatorio né per la Commissione (stante la discrezionalità di cui si è detto sopra, § 2 e il tenore letterale dell'art. 258, 1° comma) né per uno Stato membro (data la forma verbale di tipo opzionale del pari utilizzata dall'art. 259, 1° comma del Trattato FUE), viene introdotta con ricorso. A pena di irricevibilità del ricorso stesso, i motivi in esso spiegati devono essere perfettamente coincidenti con quelli della lettera di messa in mora e del parere motivato, potendosi notificare allo Stato convenuto in giudizio ulteriori addebiti (purché aventi la medesima natura di quelli già individuati ed espressivi di un comportamento reiterato) solo se verificatisi o conosciuti dalla Commissione nelle more tra l'emanazione del parere e la

presentazione del ricorso. Un mutamento legislativo intervenuto in pendenza della fase precontenziosa può essere oggetto di contestazione laddove le nuove norme non modifichino sostanzialmente quelle precedenti in relazione alle quali era scattato il controllo (Corte di giustizia, sentenza 22 marzo 1983, causa 42/82, *Commissione c. Francia*, in *Raccolta*, 1983, p. 1013 e ss.; sentenza 4 febbraio 1988, causa 113/86, *Commissione c. Italia*, *ivi*, 1988, p. 607 e ss.; sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, *Commissione c. Italia*, *ivi*, 1999, p. I-7773 e ss.; sentenza 18 novembre 2004, causa C-317/02, *Commissione c. Irlanda*, inedita).

L'adempimento tardivo dello Stato, sopraggiunto quando sia spirato il termine stabilito nel parere motivato o dopo la presentazione del ricorso, non vanifica l'interesse processuale della Commissione e non comporta conseguenze sull'attivazione, sulla prosecuzione o sull'esito del giudizio, a meno che la Commissione stessa non vi rinunci (Corte di giustizia, sentenza 30 maggio 1991, causa C-59/89, *Commissione c. Germania*, in *Raccolta*, 1991, p. I-2607 e ss.; sentenza 2 giugno 2005, causa C-394/02, *Commissione c. Grecia*, *ivi*, 2005, p. I-4713 e ss.).

L'onere della prova ricade sulla Commissione. Nel corso del dibattimento, la Corte può inoltre emettere, su istanza della Commissione medesima, ordinanze cautelari (art. 279 del Trattato FUE) rivolte ad evitare che durante lo svolgimento del processo vengano pregiudicate le condizioni occorrenti per il fruttuoso esercizio dell'azione, a salvaguardia degli interessi delle parti in causa e della piena efficacia della sentenza finale (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 67 e ss.; Adam, Tizzano, 2010, p. 275 e ss.; Tesauero, 2010, p. 293 e ss.).

Natura ed effetti della sentenza di inadempimento e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 260 del Trattato FUE

Secondo l'art. 260, par. 1 del Trattato FUE, «Quando la Corte

di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta». La fase contenziosa si chiude pertanto, in primo e unico grado, con una sentenza di mero accertamento (e quindi non costitutiva bensì soltanto dichiarativa), dotata in genere di efficacia retroattiva (salvo casi eccezionali) e opponibile *erga omnes*. Sullo Stato membro grava un obbligo di risultato: esso deve perciò cessare immediatamente di applicare le norme nazionali in cui si è concretizzata la violazione nonché adoperarsi a fare quanto necessario per eliminare completamente la situazione censurata e a porre rimedio agli effetti illeciti cui si è dato luogo. In proposito, sebbene la Corte si astenga abitualmente dal fornire ragguagli, la sentenza stessa può recare anche dei suggerimenti su quanto occorre mettere in pratica (Corte di giustizia, sentenza 16 dicembre 1960, causa 6/60, *Humblet c. Stato belga*, in *Raccolta*, 1960, p. 1125 e ss.; sentenza 6 maggio 1980, causa 102/79, *Commissione c. Belgio*, *ivi*, 1980, p. 1473 e ss.; sentenza 14 aprile 2005, causa C-104/02, *Commissione c. Germania*, *ivi*, 2005, p. I-2689 e ss.). È invece radicalmente escluso che la Corte abroghi o annulli le misure interne incompatibili con il diritto dell'Unione (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 75 e ss.; Adam-Tizzano, 2010, p. 278 e ss.; Tesauro, 2010, p. 304). I giudici nazionali devono vigilare affinché gli Stati membri rispettino la sentenza, potendo essi disapplicare le norme contrastanti con il diritto dell'Unione ed altresì acclarare la responsabilità dello Stato nei confronti dei singoli dovuta all'inadempimento con conseguente condanna al risarcimento del danno.

Dalla mancata, ritardata, imprecisa o comunque insoddisfacente adozione dei provvedimenti volti ad eseguire la sentenza della Corte, deriva, potenzialmente, un procedimento di infrazione aggiuntivo, introdotto nel 1992 dal Trattato di Maastricht e attivabile soltanto dalla Commissione. Per l'art. 260, par. 2,

1° comma del Trattato FUE, infatti, in tali frangenti «[...] la Commissione, dopo aver posto [lo] Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze»; in maniera analoga dispone il par. 3, 1° comma dello stesso art. 260 (aggiunto dal Trattato di Lisbona) quando la Commissione proponga ricorso ex art. 258 reputando che lo Stato interessato non abbia adempiuto all'obbligo di notificare la misure di attuazione di una direttiva (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 77 e ss.; Adam, Tizzano, 2010, p. 280 e ss.; Tesauero, 2010, p. 305 e ss.). Il computo della sanzione (comunicazione SEC /2005 1658 del 12 dicembre 2005, v. GUUE n. C 126 del 7 giugno 2007, p. 15) viene determinato sulla base di tre criteri fondamentali: la gravità dell'infrazione; la sua durata; la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione stessa, onde evitare recidive. La penalità di mora consiste nel pagamento di una somma di denaro direttamente proporzionale al periodo di ritardo nell'inadempimento (600 Euro al giorno, aumentabili o diminuibili a seconda della gravità e della durata appena citate, e della capacità finanziaria dello Stato); la somma forfettaria implica il versamento di una quantità di denaro *una tantum* (con una cifra minima variabile Stato per Stato, da 180.000 euro per Malta a 12.700.000 euro per la Germania).

Contrariamente a quanto stabiliva l'art. 228, par. 2, 1° comma del Trattato CE (cfr. Mori, 2004, p. 1067 e ss.), l'attuale art. 260, par. 2, 1° comma, come modificato dal Trattato di Lisbona, rende più celere la procedura poiché non chiede più alla Commissione di formulare un nuovo parere motivato che precisi i punti sui quali lo Stato membro abbia disatteso la sentenza della Corte di giustizia né di attendere la scadenza di un nuovo termine concesso allo Stato per uniformarsi. Ancora una volta, i poteri della Commissione sono largamente discrezionali: se nell'istanza introduttiva alla Corte la Commissione sembra essere obbligata a prendere posizione sulla

sanzione e sul relativo ammontare, essa non è tuttavia costretta a domandare che una sanzione sia in ogni caso imposta ma solo a motivare la decisione di rinunciare a tale richiesta (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 78 e ss.). Questa scelta non vincola peraltro mai la Corte di giustizia: statuisce il par. 2, 2° comma dell'art. 260 che «La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro [...] non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità», avendo oltretutto essa la libertà di discostarsi dai conteggi della Commissione. Vedi anche in argomento il par. 3, 2° comma del medesimo articolo 260, il quale però esige che la Corte deliberi la somma forfettaria o la penalità mantenendosi entro i limiti dell'entità indicata dalla Commissione (v. Adam, Tizzano, 2010, p. 280 e ss.).

Queste pronunce della Corte costituiscono titolo esecutivo all'interno degli ordinamenti nazionali, in base agli artt. 280 e 299 del Trattato FUE, con apposizione della relativa formula dopo la verifica di autenticità dell'autorità competente (v. Tesauro, 2010, p. 307; v. però in senso contrario Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 81). Finora, la Corte di giustizia ha decretato penalità di mora unicamente nei riguardi di Francia, Grecia, Portogallo e Spagna (sentenza 4 luglio 2000, causa C-387/97, *Commissione c. Grecia*, in *Raccolta*, 2000, p. I-5047 e ss.; sentenza 25 novembre 2003, causa C-278/01, *Commissione c. Spagna*, *ivi*, 2003, p. I-14141 e ss.; sentenza 14 marzo 2006, causa C-177/04, *Commissione c. Francia*, *ivi*, 2006, p. I-2461 e ss.; sentenza 10 gennaio 2008, causa C-70/06, *Commissione c. Portogallo*, *ivi*, 2008, p. I-1 e ss.). In altri casi (coinvolgenti Francia e Grecia) la sanzione pecuniaria e la penalità di mora sono state cumulate; vi sono poi esempi nei quali, pur riconoscendo la doppia infrazione dello Stato, la Corte ha deciso di non comminare alcunché (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 80 e ss.).

Procedure abbreviate e speciali

In deroga agli artt. 258-260 del Trattato FUE, l'ordinamento dell'Unione permette talvolta che il controllo del comportamento degli Stati membri in riferimento ad obblighi prescritti dai Trattati istitutivi avvenga tramite uno schema più rapido di quello standard illustrato nei paragrafi precedenti, nel quale la fase stragiudiziale si omette a vantaggio della cognizione immediata della Corte di giustizia. Oltre al caso chiarito sopra, § 2, in cui vi è inerzia della Commissione nell'attivare la fase precontenziosa su richiesta di uno Stato membro, ciò succede:

a) nell'ipotesi di controllo sugli aiuti di Stato alle imprese, se lo Stato in causa non si conforma alla decisione con la quale viene constatata l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno o la sua attuazione abusiva (art. 108, par. 2, 2° comma del Trattato FUE);

b) nell'ipotesi prevista dall'art. 114, par. 9 del Trattato FUE in tema di ravvicinamento delle legislazioni nazionali;

c) ai sensi dell'art. 348, 2° comma del Trattato FUE, allorché uno Stato membro contravvenga agli artt. 346 e 347 del medesimo Trattato concernenti le misure adottate a tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, nell'eventualità di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 82 e ss.; Tesauro, 2010, p. 302 e ss.).

Esistono poi delle occasioni nelle quali il controllo assume connotati di specialità quanto alla sostanza del procedimento nonché alla titolarità della legittimazione attiva e passiva. Sotto il primo profilo, rilevano l'art. 106, par. 3 del Trattato FUE e il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio del 7 dicembre 1998 sul funzionamento del mercato interno in relazione alla Libera circolazione delle merci tra gli Stati

membri (in GUCE n. L 337 del 12 dicembre 1998, p. 8 e ss.). Secondo l'art. 106, par. 3, la Commissione sorveglia l'applicazione delle disposizioni dei parr. 1 e 2 della stessa norma, recanti il divieto per gli Stati membri di emanare o mantenere misure contrarie ai Trattati nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi, e il dovere di sottoporre alle regole dei Trattati le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale. La vigilanza si esplica rivolgendo, quando occorra, agli Stati membri stessi le direttive o le decisioni ritenute opportune. Rimane peraltro ferma la possibilità che la Commissione agisca attraverso un ricorso per infrazione contro lo Stato membro colpevole di non aver dato seguito a quanto richiesto con le suddette direttive o decisioni (v. Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 84 e ss.). Il regolamento n. 2679/98, dal canto suo, appronta una reazione in presenza di gravi perturbazioni, attribuibili ad una azione o ad una inazione di uno Stato membro, che siano di ostacolo alla libera circolazione delle merci (perché ne impediscono, ritardano o deviano l'importazione, l'esportazione o il transito) e che causino pregiudizio ai privati lesi. Sono previsti a questo scopo un obbligo di informazione reciproca tra gli Stati membri e la Commissione (art. 3); la conferma, per lo Stato membro sul cui territorio si sia prodotto l'ostacolo, dell'obbligo (imposto dal Trattato FUE) di adottare tutte le misure necessarie e proporzionate per rimuoverlo, dandone notizia alla Commissione (art. 4); e una procedura accelerata di richiesta di osservazione a tale Stato membro notificata formalmente dalla Commissione (art. 5). La notifica è equiparabile alla lettera di messa in mora della procedura di infrazione classica, e perciò la Commissione, se dovesse successivamente ritenere che il comportamento dello Stato dia luogo ad una violazione del diritto dell'Unione, può senz'altro trasmettere direttamente il parere motivato di cui all'art. 258, 1° comma del Trattato FUE (v. Mori, 2004, p. 1062; Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 87).

In merito al secondo aspetto, si segnalano gli artt. 271 del Trattato FUE e l'art. 145 del Trattato CEEA. Ai sensi dell'art. 271, lett. a) e d), nelle controversie concernenti, rispettivamente, l'esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti (Protocollo n. 5 allegato al Trattato UE e al Trattato FUE) e l'esecuzione, da parte delle Banche centrali nazionali, degli obblighi derivanti dai Trattati e dallo Statuto del Sistema europeo di Banche centrali e della Banca centrale europea (BCE) (Protocollo n. 4, anch'esso allegato al Trattato UE e al Trattato FUE), il Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) (nei confronti degli Stati) e il Consiglio direttivo della Banca centrale europea (nei confronti delle Banche centrali nazionali) dispongono dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'art. 258 (apertura della fase precontenziosa e ricorso alla Corte di giustizia: v. sopra, § 2 e 3 nonché Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 87; Tesauo, 2010, p. 303). L'art. 145 del Trattato CEEA autorizza infine la Commissione, quando questa reputi che una persona o un'impresa abbia commesso una violazione non sanzionabile attraverso i rimedi desumibili dall'art. 83 del medesimo Trattato (richiamo; revoca di vantaggi particolari; sottoposizione dell'impresa ad amministrazione esterna; ritiro totale o parziale delle materie grezze o fissili speciali), a invitare lo Stato membro cui appartengono la persona o l'impresa a prendere provvedimenti e, in difetto, ad adire la Corte di giustizia per far appurare la violazione contestata.

Il controllo del comportamento degli Stati membri dell'Unione in tema di disavanzi pubblici eccessivi e di violazione dei diritti fondamentali

L'esercizio del diritto ad esperire le azioni di cui agli artt. 258 e 259 del Trattato FUE, ampiamente esaminati, è escluso ogniqualevolta si debba valutare la condotta degli Stati membri a proposito dei disavanzi pubblici eccessivi e

della garanzia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. I Trattati, in sostituzione, prevedono controlli e sanzioni di natura politica affidati al Consiglio dei ministri (e al Consiglio europeo) senza che alla Corte di giustizia sia riservato alcun ruolo. In relazione ai disavanzi pubblici eccessivi, che gli Stati membri devono evitare, l'art. 126 del Trattato FUE attribuisce al Consiglio (par. 9) il potere di intimare allo Stato inadempiente di prendere, entro un termine preciso, le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenuta necessaria. Fintantoché lo Stato interessato non ottemperi, il Consiglio (par. 11) può chiedere che esso pubblichi informazioni supplementari prima dell'emissione di obbligazioni o altri titoli; invitare la Banca europea per gli investimenti a riconsiderare la propria politica di prestiti verso lo Stato in questione; richiedere che lo Stato costituisca un deposito infruttifero di importo adeguato presso l'Unione fino a quando il disavanzo eccessivo non risulti corretto; e infliggere ammende.

Nel caso invece in cui il Consiglio europeo constati (con Voto all'unanimità, su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo) la violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori comuni indicati nell'art. 2 del Trattato UE sui quali si fonda l'Unione (dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani), il Consiglio, ai sensi dell'art. 7 dello stesso Trattato UE (frutto della revisione effettuata con il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed oggi emendato dal Trattato di Lisbona), deliberando a Maggioranza qualificata può decidere (par. 3) di sospendere nei confronti dello Stato membro in parola alcuni dei diritti derivanti dall'applicazione dei Trattati, incluso il diritto di voto del rappresentante del Governo di tale Stato in seno al Consiglio medesimo (v. Nascimbene, 2004, p. 58 e ss.; Condinanzi, Mastroianni, 2009, p. 88).

Pierluigi Simone (2012)